

# COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO

## Provincia di Salerno

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 16 DEL 18-01-2025**

**OGGETTO: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2025-2027 E DELLA DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33, C.2 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **10:15** con prosiegua, nella Casa Comunale, sita in Castelnuovo Cilento Via San Leonardo, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZA
D'AIUTO GIANLUCA	SINDACO	PRESENTE
OGLIARUSO LUCA	VICE SINDACO	PRESENTE
DE FEO LUCA	ASSESSORE	PRESENTE

Totale favorevoli: 3

Totale contrari: 0

Totale astenuti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, SEGRETARIO COMUNALE Francesco Minardi.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del D.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8.05.2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”*.

DATO ATTO, quindi, che, in ossequio all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

RILEVATO, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali;

## A) Contenimento della spesa di personale

### A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557- <i>quater</i> , della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
--	--

### A2. Situazione dell'ente

PRESO ATTO:

- che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- che il **valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare** ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € **423.218,78**.

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/200
---

**B) Facoltà assunzionali a tempo****indeterminato B1. Normativa**

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27

dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

*"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";*

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia

demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento

economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

VISTO l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della Legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015,

relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

## **B2. Verifica situazione dell'Ente**

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020,

nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

### **I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.**

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

DATO ATTO dei dubbi interpretativi circa il FDCE da detrarre, e cioè se quello dell'esercizio in corso o dell'assestato del bilancio di previsione dell'anno precedente;

DATO ATTO altresì che questo Ente negli anni passati ha fatto riferimento al FCDE dell'esercizio in corso;

VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del

rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

RITENUTO pertanto di calcolare entrambi i valori per ragioni di completezza dei dati;

VISTO il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2021/2022/2023 (anni per i quali si dispone ad oggi di dati da rendiconti approvati) al netto del fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
	2021	2022	2023
Entrate correnti ultimo triennio (Dati da consuntivi approvati)	1.627.424,35	2.155.882,64	1.947.163,34
Entrate correnti ultimo triennio Totale	5.730.470,33		

RITENUTO alla luce della comparazione dei risultati, di attenersi, per ragioni prudenziali, a considerare applicabile il valore peggiorativo del FCDE, che corrisponde a quello derivante dal bilancio assestato dell'esercizio 2023;

VERIFICATO che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

#### Spese di personale 2023

$$\frac{290.122,63}{1.424.515,87} = 0,2036 \times 100 = \mathbf{20,37\%}$$

1.424.515,87

Calcolo valore al netto FCDE 2024			
fcde stanziato in bilancio 2024	485.640,91		
spesa al netto fcde	5.440.347,70		
media al netto fcde	1.424.515,87		

I. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti**
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

VERIFICATO che questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo n. 2.827 abitanti al 31.12.2023;

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n.

34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

**TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE**

FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	TABELLA 2				
				2020	2021	2022	2023	2024
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	35%
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	35%
<b>c</b>	<b>2000-2999</b>	<b>27,60%</b>	31,60%	20%	25%	28%	29%	30%
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	28%
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	26%
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	22%
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	16%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	10%
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti

casistiche: FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera c) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **20,37%**, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

**Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.**

### **B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.**

#### INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

$$(1.424.515,87 \times 27,60\%) - 290.122,63 = \text{€ } 103.043,75$$

**Dato atto che la spesa di personale per l'anno 2018 è pari ad Euro 389.114,68;**

#### INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2021-2025)

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2021-2025, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili

anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:  
 $389.114,68 \times 30\% = \text{€ } 116.734,40$

#### INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

- l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di **€ 116.734,40**

QUOTA ASSUNZIONALE DA UTILIZZARE 2025	116.734,40
---------------------------------------	------------

ATTESO che nell'anno 2024 si sono verificate le seguenti cessazioni:

- n. 1 posizione ex cat. D con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico (13 marzo 2024) ART 110;

PRESO ATTO inoltre:

- che si è verificata in data 30.06.2024 l'uscita di 1 posizione ex Cat. D – Responsabile Ufficio Tecnico, per scadenza contrattuale ex art. 110 del TUEL (G.C. n. 1 del 05/01/2024). A tale uscita si è fatto fronte con l'acquisizione a partire dal 20.06.2024 di una analoga figura di ex Cat. C mediante la procedura di utilizzo fuori orario lavorativo del dipendente ai sensi dell'art. 92 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. ed art. 57 comma 6) del ccnl enti locali funzione pubblica, nel limite di cui all'art. 4, comma 2) del d.lgs n° 66/2003 e s.m.i. (Deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 20.06.2024);

ATTESO che nell'anno 2025 sono ad oggi attese le seguenti variazioni:

- n. 1 posizione ex cat. D con profilo di Istruttore Direttivo Contabile (mobilità interna a seguito di nuovo assetto organizzativo uffici – 01.03.2025);

PRESO ATTO inoltre:

A tale mobilità interna (dovuta a nuovo assetto degli Uffici, l'istruttore Direttivo Contabile, sarà Responsabile dell'Area Tributi) si farà fronte con l'acquisizione mediante ex art. 110 comm. 1 del TUEL, il quale andrà a ricoprire la posizione vacante come ex cat. D con profilo di Istruttore Direttivo Contabile per un importo stimato di Euro 31.000,00.

Sarà effettuata selezione per assunzione part-time tempo determinato per figura dello staff del sindaco per un importo totale pari a Euro 10.000,00.

VERIFICATO che l'incremento effettivo alle assunzioni disponibile per questo ente è inferiore all'incremento calmierato entro i valori della tabella 2, nonché contenuto nell'incremento massimo teorico disponibile, è possibile nell'anno 2024 assumere entro l'incremento calmierato di € 116.734,40;

### **C) Lavoro flessibile**

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

La spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili ecc. anche nel 2021 non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009, per i gli enti locali in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006 (50% per gli enti non in regola).

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza

*del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;*

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;*

PRESO ATTO, pertanto, che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del D.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- a) i contratti di formazione e lavoro;
- b) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;
- c) convenzioni con altro ente locale nei limiti dell'ordinario orario di servizio;

Visto che nell'anno 2009 la spesa sostenuta per le forme flessibili di lavoro ai sensi del sopra citato art. 9 c. 28 – 1<sup>a</sup> periodo del D.Lgs. 31 maggio 2010 n. 78, è stata sostenuta e garantita per l'assunzione dell'ex Categoria D, Arch. Loffredo Juan Carlos, e che quindi la capacità di spesa per le assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile è pari all'intera spesa sostenuta nel 2009, come modificato dall'art. 11 c. 4-bis del D.l. n. 90/2014;

Vista la [deliberazione n. 1/2017 dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti](#) che enuncia il seguente principio di diritto:

*1. “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto liti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.*

*Sarà effettuata selezione per assunzione part-time tempo determinato per figura dello staff del sindaco per una spesa totale pari a Euro 10.000,00. Il profilo da ricercare sarà quello di Istruttore Amministrativo (ex Cat C).*

#### **D) Procedure di stabilizzazione**

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.75/2017, rubricato “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*”, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nel comma 1, dell'art. 20, d.lgs.75/2017;

#### **E) Progressioni verticali**

DATO ATTO che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente non sono previste ad oggi procedure selettive per progressioni verticali, se non quella già prevista nel fabbisogno del personale 2024, non ancora espletata, riguardante l'area Vigilanza, (Delibera di Giunta del Fabbisogno del Personale n. 43 del 22-04-2024 e successiva Delibera n. 89 del 05-08-2024).

PRESO atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO l'art. 16 della L. n. 183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

PRESO ATTO che è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente e tale ricognizione ha dato esito negativo;

DATO ATTO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e che questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557- quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'ente adotta con la medesima deliberazione di Giunta comunale di adozione del PIAO sia il Programma di fabbisogno del personale che il Piano di azioni positive per il triennio 2025/2027;
- non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, ed è in regola con gli invii dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

RICORDATO che sulla dinamica della spesa per il personale è richiesto il controllo dell'organo di revisione che, a sua volta, riferisce alla sezione regionale della Corte dei Conti;

PROPONE DI DELIBERARE

- APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027;
- A DARE ATTO che non ci sono eccedenze di personale;
- A DARE ATTO che il parametro di virtuosità 20,37%;
- A DARE ATTO che il margine potenziale di spesa per l'anno 2025 è pari a € 116.734,40
- A DARE ATTO che l'Ente rispetta gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- AD APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2025/2027 prevedendo la copertura dei seguenti posti:

Previsione assunzione e Progressione 2024*	Ex Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro e tipologia procedura
<b>*Assunzioni e Progressioni già programmate nel Piano dei Fabbisogni 2024 approvato con G. C n. 43 del 22-04-2024 e successiva Delibera n. 89 del 05-08-2024 (PIAO 2024) e ancora non effettuate</b>			
1*	C	Area dei funzionari ed E.Q.– profilo professionale Tecnico	Part-time - indeterminato (Mobilità tra Enti)
1*	C	Qualifica ex Istruttori Amministrativi – Area Istruttori	Pieno – indeterminato (procedura progressione verticale)

**Assunzioni previste dal presente Piano dei Fabbisogni anno 2025**

Previsione assunzione 2025 (ancora da effettuare)	Ex Categoria	Profilo Professionale / Area CCNL 16.11.2022	Tempo Lavoro
1	Area dei funzionari e dell'elevata	Area dei funzionari ed E.Q.– profilo professionale Contabile	Part-time – determinato

	qualificazione (Cat D)		
1	Area Istruttore amministrativo (Cat C)	STAFF del sindaco	Part-time – determinato

### ANNO 2025

Profilo	n. posti	Tipo	Categ.	Area di appartenenza	Stato		
					Occupato	Vacante	Previsto
Istruttore Direttivo Amministrativo	1	Tempo Pieno	Ex D	Vigilanza/amministrativa	X		
Istruttore Direttivo Contabile*	1	Tempo Parziale	Ex D	Finanziaria e Tributi	X		
Istruttore Direttivo Tecnico**	1	Tempo Parziale	Ex C	Tecnica	X		
Istruttore direttivo uff. Demograf***	1	Tempo Pieno	EX C	Area Vigilanza / Demografica e stato civ	X		
Istruttore direttivo uff. demograf	1	Tempo Parziale	EX C	Demografica e stato civ	X		
Istruttore Contabile	1	Tempo Pieno	Ex C	Finanziaria e Tributi	X		
Istruttore Tecnico*	1	Tempo Parziale	Ex C	Tecnica	X		
Istruttore di ufficio demografico	1	Tempo Parziale	Ex B	Demografica e stato civ	X		
* Aumento orario di lavoro 30 ore settimanali							
** E' in corso procedura di mobilità volontaria tra Enti							
*** E' in corso di espletamento procedura progressione verticale							
Totali 8							
di cui :		5		Part Time			
		3		A Tempo Pieno			

### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Coprire n. 1 posto part-time 30% di Profilo Professionale 'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione' nell'Area Contabile ex Cat. D con procedura di assunzione ex art. 110 TUEL comma 1. (Per espressa previsione dell'art. 9 del DL 78/2010 sono, inoltre, escluse dal limite le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del TUEL).

Istituire n. 1 posto part. time 30 ore settimanali profilo professionale 'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione' nell'Area Tributi ex Cat. D con trasferimento in interno di altra figura di medesime competenze e qualifiche.

- A DARE ATTO che l'Ente ricorrerà ai seguenti strumenti per la copertura dei posti di cui sopra:
  - utilizzo di graduatorie di altri Enti
  - concorso pubblico
  - mobilità
  - ogni altra procedura prevista da disposizioni normative;

- A PREVEDERE, in caso di cessazioni dal servizio di personale, che la relativa sostituzione in corso d'anno possa essere effettuata senza necessità di modifiche al fabbisogno se effettuate con pari profilo;
- AD APPROVARE l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto;
- A DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile: con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e troverà copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027, con tutti i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente;
- A DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è rispettato il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- A PREVEDERE la possibilità di procedere ad assunzioni ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, (assegnazione temporanea di personale, comando, ecc.), per fronteggiare particolari carichi di lavoro e/o sostituzioni di personale, nel limite delle disposizioni legislative vigenti e di ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro flessibile;
- A DARE ATTO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;
- A PROVVEDERE ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*;
- Di APPROVARE l'allegata tabella di calcolo (cfr. **Allegato A**)
- AD INFORMARE dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art.49 del d.lgs 267/00 e s.m.i.

Data: 17-01-2025

Il Responsabile del servizio

f.to ROSARIO MIANO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art.49 del d.lgs 267/00 e s.m.i., attestante, tra l'altro, la copertura finanziaria, il rispetto dei principi contabili, la completezza della documentazione, la valutazione sulla correttezza della spesa, il rispetto del principio di integrità del bilancio e la legittimità della spesa.

Data: 17-01-2025

Il Responsabile del servizio

f.to ROSARIO MIANO

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto l'articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: "3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

Con voto favorevole unanime espresso palesemente

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

**Letto e sottoscritto**

**II SINDACO**  
**f.to Gianluca D'Aiuto**

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to Francesco Minardi**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 1029, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del D.Leg.vo n. 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000;

Castelnuovo Cilento, li 04-02-2025

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to Francesco Minardi**

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Castelnuovo Cilento, li \_\_\_\_\_

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**Francesco Minardi**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04-02-2025 al 19-02-2025 ed è divenuta esecutiva il giorno 18-01-2025 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Castelnuovo Cilento, li \_\_\_\_\_

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to Francesco Minardi**

---